

**Decreto esecutivo**  
**sul contributo cantonale per sezione di scuola comunale**  
**per l'anno 2018**  
 (del 9 gennaio 2018)

IL CONSIGLIO DI STATO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati gli art. 79a e segg. della legge della scuola del 1° febbraio 1990,

**decreta:**

**Contributo per sezione**

**Art. 1** <sup>1</sup>Per l'anno 2018 l'importo di riferimento per il calcolo del contributo forfetario per le sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare, che considera le attività d'insegnamento assicurate dai docenti titolari e dai docenti di attività creative, è così stabilito:

- a) fr. 81 040.– per sezione di scuola dell'infanzia con refezione;
- b) fr. 72 930.– per sezione di scuola dell'infanzia senza refezione;
- c) fr. 86 428.– per sezione di scuola elementare.

<sup>2</sup>Per il numero di sezioni fanno stato quelle dell'anno scolastico 2017/2018 nella misura di 2/3 e dell'anno scolastico 2018/2019 nella misura di 1/3.

<sup>3</sup>A partire dall'importo di riferimento di cui al cpv. 1, il contributo annuo è calcolato in base ai disposti dell'art. 11 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 ed è ridotto di fr. 10 000.– per ogni sezione.

**Contributi particolari**

**Art. 2** <sup>1</sup>Per l'anno 2018 sono definiti i seguenti importi di riferimento per i contributi particolari:

- a) fr. 2701.– per ogni unità didattica settimanale impartita da un docente di educazione fisica che sostituisce il docente titolare dispensato da tale insegnamento, da un docente di appoggio a carico del Comune o da un docente di lingua e di integrazione scolastica;
- b) fr. 1298.– per ogni settimana di supplenza alla scuola dell'infanzia ai quali si aggiungono, se del caso, fr. 25.– per ogni refezione, unicamente per le assenze relative a congedi anzianità o a formazione continua obbligatoria;
- c) fr. 1496.– per ogni settimana di supplenza alla scuola elementare, unicamente per le assenze relative a congedi anzianità o a formazione continua obbligatoria;
- d) la totalità dell'onere di supplenza effettiva del docente titolare chiamato ad assolvere temporaneamente compiti dipartimentali.

<sup>2</sup>Il contributo di cui al cpv. 1 lett. a) è calcolato in base alle unità didattiche settimanali dell'anno scolastico 2017/2018 nella misura di 2/3 e dell'anno scolastico 2018/2019 nella misura di 1/3.

<sup>3</sup>Gli altri contributi di cui al cpv. 1 lett. b) e c) sono calcolati in base alle unità effettive (mesi di competenza relativi agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019).

<sup>4</sup>A partire dagli importi di riferimento di cui al cpv. 1, i contributi sono calcolati in base ai disposti dell'art. 11 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 e sono ridotti come segue:

- a) di fr. 313.– per ogni unità didattica quelli di cui al cpv. 1 lett. a);
- b) di fr. 130.– per ogni settimana quelli di cui al cpv. 1 lett. b);
- c) di fr. 150.– per ogni settimana quelli di cui al cpv. 1 lett. c).

**Competenza, calcolo e versamento dei contributi**

**Art. 3** <sup>1</sup>I contributi a carico del Cantone sono calcolati e autorizzati dalla Sezione delle scuole comunali del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.<sup>1</sup> Essi sono versati in 3 rate (aprile, agosto, novembre), di regola al Comune di provenienza degli allievi. Saldi e conguagli sono calcolati e versati l'anno successivo.

<sup>2</sup>Per i consorzi scolastici e per i Comuni convenzionati il calcolo dei contributi avviene applicando, di regola, la forza finanziaria del rispettivo Comune proporzionalmente al numero di allievi.

<sup>1</sup> Frase modificata dal DE 9.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 13.

## 401.250

### Ricorsi

**Art. 4** <sup>1</sup>Contro le decisioni inerenti ai contributi è dato ricorso al Consiglio di Stato e contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.  
<sup>2</sup>È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

### Entrata in vigore

**Art. 5** Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, entra in vigore il 1° gennaio 2018 ed ha la durata di un anno.

Pubblicato nel BU **2018**, 3.